

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. CLXXIII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
LEGGE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO

(Anno 2001)

(Articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58)

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,
Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 5 aprile 2002
—————

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 7 MARZO 2001, N.58
“FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO”**

1. In aggiunta agli interventi di assistenza alle vittime di mine anti-persona finanziati dalla Cooperazione italiana sia sul canale ordinario sia su quello di emergenza, la legge n. 58 del 7 marzo 2001 ha istituito uno specifico fondo per lo sminamento umanitario dotato di 5 miliardi di lire nel 2001, 19 miliardi (circa 9.8 milioni di Euro) nel 2002 e di 5 miliardi (circa 2,6 milioni di Euro) nel 2003.

2. La gestione di tale fondo è stata affidata, all'interno del Ministero degli Affari Esteri, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo che, nel definirne l'utilizzo, agisce di concerto con la Direzione generale per gli Affari Politici Multilaterali. In particolare quest'ultima provvede alla definizione degli interventi prioritari, d'intesa con le Direzioni Generali competenti per area geografica e con la consulenza tecnica della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che a sua volta cura in via esclusiva le modalità di gestione dei singoli progetti da finanziare.

3. La legge 58/2001 prevede un quadro variegato di programmi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo per lo Sminamento Umanitario: campagne di educazione preventiva sulla presenza di mine e sulla riduzione del rischio; il censimento, mappatura, demarcazione e bonifica dei campi minati; l'assistenza alle vittime, ivi inclusa la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica; la ricostruzione e lo sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine; il sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento; la formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento; la sensibilizzazione contro l'uso di mine terrestri ed in favore delle adesioni alla totale messa al bando delle mine.

4. Attraverso lo strumento del decreto ministeriale di attuazione della Legge n. 58/2001, firmato nel dicembre scorso, dopo aver raccolto il parere positivo delle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato, sono stati fissati alcuni criteri chiave per la definizione delle priorità dell'azione italiana contro le mine:

- coerenza con le linee d'azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, in conformità con gli impegni internazionali, bilaterali e multilaterali, del Paese;
- armonizzazione con le iniziative, già prese o solo programmate, dalla Comunità internazionale o da singoli donatori;

- coerenza rispetto alle iniziative, già prese o solo programmate, dalla Cooperazione italiana allo sviluppo;
- coordinamento con le altre iniziative nel settore del disarmo;
- promozione dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa.

La gestione di questo fondo sarà poi anche in futuro strettamente collegata con le attività già promosse dalla Cooperazione italiana allo sviluppo, senza sostituire gli impegni annuali del Ministero degli Affari Esteri nei confronti dei programmi d'azione contro le mine, in particolare nel settore dell'assistenza alle vittime.

5. Considerati i tempi stretti per l'utilizzo dei fondi, si è deciso di utilizzare per il 2001 il canale multilaterale. Il fulcro dell'azione italiana di assistenza nel 2001 è stato quindi l'appoggio alle iniziative coordinate dal Servizio delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS) ed eseguite sia attraverso i vari centri locali di azione contro le mine sia attraverso altre agenzie delle Nazioni Unite: nel dicembre 2001 il Comitato Direzionale della D.G.C.S. ha pertanto deliberato un contributo volontario all'UNMAS del valore di 5 miliardi di lire (circa 2,6 milioni di Euro).

Seguendo l'invito della legge n. 58/2001 a conferire la maggiore visibilità possibile alle attività finanziate, privilegiando quelle realizzate da soggetti italiani (ONG ed altri enti), si è provveduto a dare indicazioni in tal senso ad UNMAS, cui sono stati anche evidenziati determinati progetti al cui finanziamento sono stati indirizzati i finanziamenti italiani.

6. Più in dettaglio, le risorse del Fondo per il 2001 sono state destinate ad alcuni obiettivi fondamentali:

a) Supporto agli sforzi di sminamento umanitario in Afghanistan, Bosnia, Etiopia, Yemen (sia per rispondere all'emergenza umanitaria in tali paesi, ma anche nell'ottica di favorire l'adesione futura di paesi come Etiopia e lo stesso Afghanistan alla Convenzione di Ottawa);

b) Supporto e partecipazione alle iniziative condotte dalle organizzazioni internazionali, soprattutto, come già detto, dal Servizio delle Nazioni Unite per l'Azione contro le Mine (UNMAS), attraverso enti ed ONG nazionali ed internazionali;

c) Sono state inoltre finanziate attività di sensibilizzazione attraverso il sostegno alla Campagna internazionale per la messa al bando delle mine anti-persona.

Si sottolinea inoltre che si è tenuto conto dell'ordine del giorno approvato a marzo 2001 dal Parlamento che impegna il Governo a prevedere interventi prioritari

in Bosnia (in Kosovo le operazioni di sminamento umanitario risultano essere state completate con successo, mentre i programmi in Iraq del Nord sono finanziati completamente sull' "oil for food programme", secondo quanto precisato dalle Nazioni Unite). Si è inoltre dato seguito all'invito rivolto dalle Commissioni Affari Esteri di Camera e Senato in sede di parere sul decreto ministeriale di attuazione della legge 58/2001, di dedicare una parte cospicua dei finanziamenti alle operazioni di sminamento umanitario in Afghanistan. A quest'ultimo paese sono stati destinati circa 3 miliardi, vale a dire il 60% del totale delle risorse del Fondo sul bilancio 2001.

